

Art. 1 L'articolo 2 del decreto legislativo concernente l'elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 15 dicembre 2015 è modificato come segue:

5. Istituti per invalidi

Istituto	Posti letto
TICINO	251
(...)	
Istituto Madonna di Re, Bellinzona	8

Art. 2 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi (art. 53 LAMal).

Bellinzona, 9 novembre 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Contratto normale di lavoro nel settore degli impiegati di commercio nelle agenzie di viaggio e tour operator

modifica del 9 novembre 2022

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro nel settore degli impiegati di commercio nelle agenzie di viaggio e tour operator del 4 marzo 2020, entrato in vigore il 6 marzo 2020 (BU n.11/2020);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 21 giugno 2022 di proporre al Consiglio di Stato la proroga del contratto normale di lavoro nel settore degli impiegati di commercio nelle agenzie di viaggio e tour operator;

considerato che il contratto normale di lavoro nel settore degli impiegati di commercio nelle agenzie di viaggio e tour operator è stato pubblicato dalla Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone nel Foglio ufficiale del 7 ottobre 2022 (numero di pubblicazione KA-TI60-0000001080) e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni;

su proposta della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone,

decreta:

I

La durata di validità del contratto normale di lavoro nel settore degli impiegati di commercio nelle agenzie di viaggio e tour operator del 4 marzo 2020 è prorogata di tre anni, nella formulazione seguente:

Campo di applicazione

Art. 1 Il contratto è applicabile alle aziende del settore degli impiegati di commercio nelle agenzie di viaggio e tour operator.

Importo del salario minimo

Art. 2 ¹Salari orari minimi di base:

- impiegati di commercio:
- impiegato generico fr. 20.06
- impiegato operativo fr. 21.67
- impiegato responsabile fr. 24.64

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3 I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese. I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Altre disposizioni

Art. 4 Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del Codice delle obbligazioni come pure della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Validità

Art. 5 ¹Il contratto normale di lavoro degli impiegati di commercio nelle agenzie di viaggio e tour operator entra in vigore il 6 marzo 2020 ed è valido fino al 31 dicembre 2022.

³La validità del presente contratto è prorogata fino al 31 dicembre 2025.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2022.

Bellinzona, 9 novembre 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**